

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1101**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(SIMONINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta  
Milizia Nazionale Portuaria

*Seduta del 15 febbraio 1950*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che sciolse la milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità nonché tutte le milizie speciali, non ignorò la profonda differenza esistente tra la prima e le seconde, e, difatti, dispose che il personale della milizia forestale passasse con tutti i suoi quadri a formare il ricostituito Corpo delle foreste, che il personale delle milizie ferroviaria e postelegrafonica rientrasse nei ranghi delle rispettive amministrazioni di provenienza e che il personale delle milizie portuaria e stradale potesse chiedere l'ammissione nei ruoli del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Tale possibilità di passaggio nell'Arma dei carabinieri fu successivamente tolta con regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, cosicché dal combinato disposto dei citati provvedimenti legislativi risultò esplicitamente stabilito soltanto:

1°) lo scioglimento delle milizie nazionali portuaria e stradale (regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, articoli 11 e 14);

2°) come dovesse essere regolata la posizione del solo personale non in servizio permanente, e cioè della forza in congedo richia-

mata in servizio (articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B).

Sorgeva, in tal guisa, la necessità di regolare la situazione del personale in servizio permanente.

Il Consiglio di Stato, all'uopo interessato dai Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, si pronunciò in sede consultiva con voto 8 ottobre 1946, della Sezione seconda sulla posizione del personale della disciolta milizia della strada e con voto 26 novembre 1946 della Sezione terza sulla posizione del personale della disciolta milizia portuaria.

Con questo secondo voto il Consiglio di Stato si richiamò alle conclusioni ed ai suggerimenti espressi col primo, nel quale si rileva come « sotto il profilo rigorosamente giuridico lo scioglimento della milizia nazionale della strada — disposto con regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B — abbia comportato l'immediato collocamento in congedo del personale che vi apparteneva », ma si soggiunge pure che « in considerazione dell'iniquità di tale conseguenza e della sperequazione che si determina rispetto al trattamento fatto al personale di altre milizie spe-

ciali, ritiene che si renda necessario provvedere al più presto a sistemare con esplicite norme legislative la situazione del personale già in servizio permanente, secondo i seguenti criteri:

a) considerare come data di collocamento in congedo del personale già in servizio permanente e quindi come data di inizio dell'eventuale trattamento di pensione o di quiescenza, a termini delle vigenti disposizioni, quella dell'entrata in vigore delle nuove norme legislative;

b) attribuire al personale stesso — per il periodo trascorso dalla entrata in vigore del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B, nei territori dell'Italia liberata dal nemico in quell'epoca o dalla data di restituzione al Governo italiano dei territori successivamente liberati, fino alla entrata in vigore delle nuove norme — un trattamento più o meno equiparato a quello della disponibilità, con un'equa misura di assegni sia pure ridotti in confronto a quelli del servizio attivo;

c) consentire nella più ampia misura possibile l'ammissione del personale di cui trattasi nel nuovo organico di polizia stradale, salvi, beninteso, i motivi di incompatibilità politica ».

Con il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, veniva offerta al personale già in servizio permanente presso la milizia della strada, la possibilità di concorrere ai posti di ruolo nel Corpo della guardia di pubblica sicurezza, servizio stradale.

Con legge 20 ottobre 1949, n. 808, veniva infine regolata la posizione e il trattamento economico del personale anzidetto.

Nessuna norma, invece, è stata finora emanata in merito alla posizione in cui è venuto a trovarsi il personale della milizia portuaria in seguito allo scioglimento del Corpo.

Per ovviare a tale stato di cose è stato predisposto l'accluso provvedimento che si uniforma, nel suo contenuto, alla citata legge concernente il personale della milizia della strada.

Va osservato, in particolare, che secondo tale schema di provvedimento:

a) il personale in servizio permanente della milizia nazionale portuaria si considera posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 1947;

b) si attribuiscono a detto personale gli assegni ridotti per il periodo compreso tra le date di entrata in vigore del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nelle varie provincie d'Italia e la data del collocamento in congedo d'autorità;

c) si concede al personale stesso il beneficio dell'aumento del numero di anni sul servizio prestato che viene attribuito ai dipendenti dello Stato che lasciano il servizio per sfollamento.

La spesa che importa il provvedimento in questione è stata valutata a circa 45 milioni.

Alla copertura del detto onere viene provveduto mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel capitolo numero 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Ciò premesso, si sottopone l'accluso disegno di legge, elaborato d'intesa col Ministero del tesoro all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337 e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decor-

rerà dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore.

#### ART. 2.

Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, determinate ai sensi dell'articolo 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo articolo 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori, abbiano prestato dieci o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:

- 1°) stipendio o paga;
- 2°) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;
- 3°) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;
- 4°) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;
- 5°) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;
- 6°) indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

ART. 3.

Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo, sono:

1°) quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;

2°) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

3°) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4°) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

ART. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle raffermes.

ART. 5.

All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente articolo 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazione varie, nonché le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

A favore del personale collocato in congedo a norme della presente legge e che non

sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, è corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

ART. 7.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo numero 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

ART. 8.

La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.